



COMUNE DI MONTEMONACO
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
Ufficio Tecnico

DETERMINAZIONE ORIGINALE
DEL RESPONSABILE

DELL'AREA TECNICA – LAVORI PUBBLICI SISMA

Numero 2 Del 12-01-26

Registro Generale 6

Oggetto: Sisma 2016 - O.C.S.R. n. 109/2020 - LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO COMUNALE DI MONTEMONACO (AP) Decisione a contrarre per l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 36/2023, da espletarsi su piattaforma di e-procurement GT-SUAM e attribuzione della procedura di selezione alla stazione appaltante del Comune di Ascoli Piceno. CUP D44C17000290008. CUI L003570804499202500002.

Montemonaco li 12-01-26

Il Dirigente
Pagliaroni Geom. Vittorio

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LL.PP. SISMA E RUP

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n. 4 dell'1.12.2025 con il quale è stata attribuita la competenza dello scrivente Responsabile ad assumere il presente atto;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 27/11/2024, recante "Approvazione *Documento Unico di Programmazione Semplificato* DUPS 2025-2027" il quale comprende anche il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025/2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 12/02/2023 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al *Documento Unico di Programmazione Semplificato* D.U.P.S. per il Triennio 2025/2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 12/02/2025, recante "Approvazione Bilancio di Previsione per il Triennio 2025/2027";
- la determinazione del Responsabile Area Tecnica n.68 del 09/06/2021, con la quale è stato individuato il Geom. Vittorio Pagliaroni il Responsabile Unico del Progetto in oggetto;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" (nel seguito, anche decreto legge);

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno";
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;
- il decreto legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, recante "Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli

- eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”;
- l'art. 1 del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.156, recante “Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”;
 - l'art. 57 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 – “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”;

VISTO l'articolo 2 del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari”, nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTI la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Marche post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, e i decreti del Presidente della Regione Marche in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016;

VISTO l'articolo 14 del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, che disciplina la “Ricostruzione Pubblica”;

DATO ATTO che l'opera pubblica in oggetto indicata è stata danneggiata dai ripetuti eventi sismici che si sono verificati a partire dal 24 agosto 2016;

RILEVATO, in particolare, che, a seguito degli eventi sismici sopra richiamati, il Palazzo Comunale ubicato in Piazza Risorgimento, n.5, identificato catastalmente dal NCEU del Comune di Montemonaco al foglio 13 particella 42 di proprietà del Comune collocate nel centro storico del Comune, come da sopralluogo effettuato dal personale autorizzato e relativa documentazione acquisita, scheda AeDES n. 7942 del 10/09/2016 dalla quale si evince la valutazione del rischio alto con esito di agibilità classificato E ed F (per rischio crollo torre campanaria) e con Ordinanza Sindacale n. 26 del 31/08/2016 è stato predisposto lo sgombero immediato e la chiusura del suddetto edificio;

CONSIDERATO che, nell'ambito della ricostruzione pubblica, il decreto legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, ha previsto che

- fermo restando quanto previsto dall'art. 14 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e ad eccezione della disciplina speciale di cui all'art. 53 bis, comma 3, dello stesso decreto legge
- alle procedure connesse alla ricostruzione post sisma si

applicano, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, le disposizioni di cui al Titolo IV della Parte II del citato decreto legge;

VISTA l'ordinanza n. 140 del 30 maggio 2023, "Ulteriori misure per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione", secondo cui per le finalità di accelerazione e semplificazione degli interventi, o per ragioni di estraneità di materia, "non si applicano alla ricostruzione pubblica le seguenti disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77:

- art. 47, fatta salva l'applicabilità facoltativa del quarto comma da parte delle stazioni appaltanti: "pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici nel PNRR e nel PNC";
- art. 47-bis: "composizione degli organismi pubblici istituiti dal presente decreto";
- art. 53: "semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici";
- art. 55: "misure di semplificazione in materia di istruzione";
- art. 55-bis: "regime transitorio di accesso alla professione di perito industriale";
- art. 56: "disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza";
- art. 56-bis: "iniziative di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL";
- art. 56-ter: "misure di semplificazione in materia di agricoltura e pesca";
- art. 56-quater: "modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto

legislativo 10 febbraio 2005, n. 30”;

VISTO l'articolo 32 del decreto legge n. 189/2016, che disciplina il controllo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sulle procedure del Commissario straordinario ed estende il presidio di alta sorveglianza, di cui all'articolo 30 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, agli interventi di ricostruzione pubblica;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” (nel seguito, Codice dei contratti), come novellato dal D.lgs 31/12/2024, n. 209 (cd. Correttivo);

RICHIAMATO il previgente Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma, sottoscritto in data 2 febbraio 2021, che aggiorna il protocollo di alta sorveglianza sottoscritto il 28 dicembre 2016 e disciplina l'attività di controllo svolta dal presidio di alta sorveglianza del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), mediante l'Unità Operativa Speciale;

VISTO il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.P.A. – Invitalia, la cui mancata accettazione costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

DATO ATTO che è stato sottoscritto il nuovo Accordo di vigilanza (nel seguito, anche “Accordo”), vigente dal 24 luglio 2023, di aggiornamento del citato Accordo di alta sorveglianza del 2 febbraio 2021, al fine di razionalizzare il sistema dei controlli, adeguandolo alle modifiche normative intervenute, così da concentrare il qualificato supporto dell'ANAC sulla verifica degli interventi di maggiore rilevanza, fermo restando il presidio di legalità previsto dall'art. 32 del decreto legge n. 189/2016;

RILEVATO che in applicazione dell'art. 32 del D.l. n. 189/2016, la presente procedura di affidamento è sottoposta a verifica preventiva nei termini indicati dall'art. 3 dell'Accordo suindicato;

DATO ATTO che la presente Decisione di contrarre, la Lettera di invito, il Capitolato, lo Schema di contratto, sono stati sottoposti con esito positivo al controllo preventivo di legittimità da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), nei termini stabiliti dal vigente Accordo di Alta Sorveglianza;

CONSIDERATO che dovranno essere trasmessi all'Anac, al fine della verifica preventiva, gli ulteriori atti della procedura di selezione indicati nel medesimo Accordo, ossia:

1. Elenco degli operatori economici che hanno presentato offerta.
2. Atti inerenti all'aggiudicazione:

- a) provvedimento di aggiudicazione;
 - b) atti del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse;
 - c) DGUE sottoscritto dall'operatore economico aggiudicatario;
 - d) domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative sottoscritti dall'operatore economico aggiudicatario.
3. Atti inerenti alla fase di esecuzione dei contratti:
- a) proposte di risoluzione contrattuale, recesso contrattuale o altri atti in autotutela;
 - b) contratto di subappalto e nominativi degli operatori economici individuati come subappaltatori, con esclusivo riferimento ai subappalti di importo pari o superiore a 100.000 euro riferiti agli appalti di lavori

aventi valore stimato complessivo pari o superiore a 1.000.000 di euro;

4. Ogni altra informazione o documento richiesto per l'espletamento delle attività;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2017, mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'ANAC in data 29 marzo 2017, integrata con la delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017;

VISTA l'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante "Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36", secondo cui:

- ai sensi degli articoli 226, comma 5, e 229, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a decorrere dal 1 luglio 2023 tutti i richiami al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti pubblici, contenuti in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, devono intendersi riferiti, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;
- a decorrere dal 1° luglio 2023, restano valide le deroghe a disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti dei contratti pubblici contenute in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario. Le deroghe dovranno intendersi riferite, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;
- le ordinanze, le ordinanze speciali, i decreti o gli atti comunque denominati del Commissario Straordinario devono essere interpretati secondo i principi e i canoni ermeneutici elencati al Titolo I, della Parte I, del Libro I, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

VISTA l'Ordinanza n. 234 del 2 luglio 2025 recante "*Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici Speciali per la Ricostruzione e di Building Information Modeling – BIM*", secondo cui nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge:

- sino al 31 dicembre 2025, in deroga agli articoli 62 e 63, e all'Allegato II.4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è sospeso l'obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, per cui ogni stazione appaltante, centrale di committenza, ente concedente o soggetto attuatore comunque denominato può eseguire i contratti pubblici afferenti a interventi di ricostruzione pubblica a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta;
- il regime transitorio in materia di Building Information Modeling – BIM introdotto

dall'articolo 2 dell'Ordinanza n. 214 del 23 dicembre 2024 è prorogato al 31 dicembre 2025; per l'effetto, al richiamato articolo 2, comma 2, dell'Ordinanza n. 214 del 2024, come interpretato dall'articolo 4 dell'Ordinanza n.

227 del 2025, le parole "sino al 30 giugno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2025";

- il regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti introdotto dall'articolo 2 dell'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e confermato dalle Ordinanze n. 162 del 20 dicembre 2023, n.

196 del 28 giugno 2024 e n. 214 del 23 dicembre 2024 è prorogato al 31 dicembre 2025, con esclusivo riferimento agli Uffici Speciali per la Ricostruzione;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario sisma 2016, n. 254 del 22.12.2025, con la quale sono stati prorogati i sopracitati termini al 31.12.2026;

VISTA l'Ordinanza n. 216 del 27 dicembre 2024 "Disciplina delle misure in favore del controllo, della sicurezza e dell'innovazione nei cantieri, ai sensi dell'art. 35 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016";

VISTA l'Ordinanza n. 227 del 9 aprile 2025, "Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209", che prevede una serie di deroghe al Codice dei contratti, come novellato dal correttivo;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, a carico della specifica contabilità speciale e che le risorse per il presente appalto sono state assegnate con Ordinanza n. 109 del 23/12/2020;

VISTA l'Ordinanza n. 109 del 23/12/2020 nella quale è ricompreso, nell'allegato 1 id. Ord 524 l'intervento "PALAZZO MUNICIPALE" per un importo complessivo di € 950,000,00;

DATO ATTO

- **che** a seguito di cì l'ufficio tecnico del Comune ha predisposto la "Congruità dell'importo richiesto" (CIR) il quale è stato approvato dalla Regione Marche nell'importo di € 950.000,00, così come risulta dall'ID 765 Prot. USR n. 58526 del 18/09/2019; acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1953 in data 03/04/2019;
- **che** con Ordinanza n. 246 del 6 agosto 2025 "*Modifiche e integrazioni all'Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020*" il commissario Straordinario dispone all'Articolo 1 la rimodulazione dell'importo complessivo per l'intervento in oggetto *Id. Ord. 524 - Comune di Montemonaco (AP) - "PALAZZO MUNICIPALE" - CUP: D44C17000290008 - € 1.646.100,00 con un incremento di € 696.100,00;*

RICHIAMATI:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 29/12/2023 con la quale

viene approvato il progetto definitivo dell'intervento "Riparazione e miglioramento sismico del palazzo comunale di Montemonaco";

- il Decreto di conclusione della Conferenza Regionale e DDCR n. 54 del 17/04/2024 con il quale si è preso atto del verbale della conferenza regionale tenutasi il 17/04/2024 la cui conclusione ha avuto esito positivo con prescrizioni;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale 70 (R.G. n. 482) del 31/10/2024 è stato approvato ai soli fini tecnici il progetto esecutivo redatto dallo Studio Sidoti Engineering srl (progettisti esterni all'Ente) e verificato positivamente dalla Società di Ingegneria Latelier srl in data 22/10/2025, registrato al n. 6529;

OSSERVATO che il suindicato progetto esecutivo presenta il sottostante quadro economico dell'importo complessivo di €_1.646.100,00

QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO		
RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO COMUNALE DI MONTEMONACO (AP), INSERITO NEL "PRIMO PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE", DI CUI ALL'ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 37 DEL 08 SETTEMBRE 2017 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI		
OGGETTO	Importo parziale €	TOTALE €
A) LAVORI		
A.1) Importo totale netto dei lavori soggetto a ribasso d'asta (a misura)	744 670,65 €	
A.2) Importo totale della Sicurezza Indiretta o Speciale + Costo Manodopera di cui:	379 591,31 €	
Oneri per la sicurezza	81 103,08 €	
Costo della manodopera	298 488,23 €	
A.3) Importo totale lordo dei lavori a base d'appalto	1 124 261,96 €	
<i>Sommario importo totale dei lavori (A.1+A.2)</i>		1 124 261,96 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1) Spese tecniche generali, escluso CNPAIA		
B.1.1) Progettazione definitiva	16 372,48 €	
B.1.2) Progettazione esecutiva	12 341,68 €	
B.1.3) Relazione geologica (operazione effettuata in regime fiscale forfettario, non soggetta ad IVA né a ritenuta d'acconto)	6 380,00 €	
B.1.4) Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	96 614,72 €	
B.1.5) Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi	26 908,66 €	
B.1.6) Verifica del progetto definitivo ed esecutivo, supporto al RUP	10 501,03 €	
B.2) CNPAIA 4% su spese tecniche	6 764,74 €	
B.3) IVA al 22% su voce B1 (escluso B.1.3) + B2 (escluso B.1.3)	37 234,58 €	
B.4a) Indagini sulle strutture	10 800,00 €	
B.4b) Indagini geologiche	1 071,54 €	
B.5) Allacciamenti pubblici servizi	4 369,85 €	
B.6) Imprevisti (max 10% importo dei lavori) IVA Compresa	112 407,50 €	
B.7) Per espropriazioni, acquisizioni ed oneri afferenti	0,00 €	
B.8) Accantonamento per maggiorazione prezzi (2% di A.3)	0,00 €	
B.9) Oneri per smontaggio e rimontaggio archivi (3% di A.3)	33 727,86 €	
B.10) Spese per commissioni esaminatrici (lorde)	0,00 €	
B.11) Spese per pubblicità (lorde)	0,00 €	
B.12) IVA Lavori (10% di A)	112 426,20 €	
B.13) IVA Indagini (22% di B.4a+B.4b)	2 611,74 €	
B.15) Spese procedure di gara SUAM (250€ + 0,4% di A)	4 747,05 €	
B.16) Assistenza allo scavo archeologico IVA Compresa	4 073,18 €	
B.17) Fondo per accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs 50/2016 (5% di A3)	0,00 €	
B.18) Incentivi al RUP art.113 D.L.50/2016 (2% A3)	22 485,24 €	
B.19) Compenso per contributo ANAC - ESENTE SISMA	0,00 €	
<i>Sommario importo totale per somme a disposizione (B)</i>		521 838,04 €
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)		1 646 100,00 €

CONSIDERATO che l'importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di €_298.488,23 oltre IVA, come da elaborato progettuale denominato "F570_ESE_ECO_004";

DATO ATTO

- **che** da un esame preliminare dei documenti di gara da parte della SA.AP sono state individuate alcune piccole rettifiche, al capitolato speciale d'appalto non significative ma necessarie per garantire il rispetto delle normative vigenti;
- **che con** prot. n. 6414 del 23/10/2025 progettista Arch. Sidoti ha restituito il predetto elaborato conformandolo a quanto richiesto;
- **che** il RUP a seguito di un'attenta analisi non ha ritenuto di sottoporre tale elaborato a nuova verifica in quanto le modifiche apportate non risultano sostanziali, non impongono modifiche tecniche e/o economiche non richiedono pertanto ulteriori valutazioni e che si intendono approvate con il presente atto;

DATO altresì **ATTO** che in osservanza dell'art. 1, comma 6, dell'O.C.S.R. n. 126 del 28/04/2022, come modificato dall'art. 1, comma 1, dell'O.C.S.R. n. 160 del 13/12/2023, i prezzi applicati alla presente procedura sono il "Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022", di cui all'allegato della medesima Ordinanza 126/2022 ed il prezzario regionale aggiornato all'anno 2024, adottato con DGR n. 288 del 04/03/2024 e ss.mm.ii, e limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso, anche i prezzi delle altre regioni interessate dal sisma 2016;

VISTO il decreto del Dirigente dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione n. 4534 del 15/07/2025 di approvazione del progetto esecutivo, determinazione del contributo e conseguente richiesta della copertura finanziaria al

Commissario Straordinario del Governo determinando il contributo per l'intervento "Palazzo Municipale" nel Comune di Montemonaco (AP), in Euro 1.646.100,00 comprensivo di tutte le spese tecniche, secondo la seguente articolazione:

- Euro 950.000,00 a valere sull'importo programmato nell'Allegato 1 dell'O.C.S.R. n.109/2020, per l'Id Ord. N. 524;
- Euro 696.100,00 a cura della Struttura Commissariale che dovrà assicurare tale provvista finanziaria o a valere sul Fondo Integrativo per la Ricostruzione Pubblica di cui all'art. 4, c. 3 e 5 dell'O.C.S.R. n. 126/2022 oppure con gli strumenti a disposizione del Commissario Straordinario di cui al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, art. 2, comma 2;

CONSIDERATO che a seguito della conclusione delle operazioni di verifica il Responsabile di progetto ha provveduto alla validazione del progetto esecutivo, come risulta da verbale prot. n. 3884 del 26/06/2025;

DATO ATTO che:

- l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, con Decreto n. 5188 del 19/08/2025, ha autorizzato ed ha concesso un contributo di Euro 1.646.100,00;
- in data 09/07/2025 con determinazione dell'area tecnica n. 183 (R.G. n. 365), il progetto esecutivo, è stato approvato in via definitiva;

DATO ATTO che:

- l'intervento in oggetto figura per l'importo complessivo di € 1.796.167,63 nell'elenco annuale 2025 del Programma Triennale dei Lavori pubblici 2025/2027 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 27/11/2024, con il seguente Codice Unico di Intervento: L00357080449202500003;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: D44C17000290008;

CONSIDERATO che:

- la direzione lavori è stata affidata all'esterno dell'Ente all'Arch. Vincenzo Sidoti;
- il suindicato D.L. ha attestato lo stato dei luoghi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) e b) dell'Allegato II.14 al D.lgs. 31/03/2023, n. 36, giusta attestazione conservata agli atti;

RILEVATA la necessità di procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi, come dettagliatamente descritti nel capitolato speciale d'appalto (nel prosieguo anche CSA) con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo con i relativi allegati;

VISTO l'articolo 18, commi 1 e 2, del decreto legge n. 189/2016, secondo cui *"1. Salvo quanto previsto al comma 3, i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono anche di una centrale unica di committenza. 2. La centrale unica di committenza è individuata: a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-*

legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9, nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa; b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 15, nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.”

RICHIAMATO il decreto del Vice Commissario delegato per gli interventi di ricostruzione post sisma 2016 n. 2/VCOMMS16 del 05/01/2018, con il quale questo Comune è stato individuato tra i Soggetti Attuatori delegati ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legge 189/2016;

DATO ATTO che in data 04/02/2025, questo Comune ha sottoscritto con il Comune di Ascoli Piceno (SA.AP), in possesso di qualificazione per i livelli avanzati L1 e SF1, la “*Convenzione per lo svolgimento delle attività di committenza ausiliaria*”;

RITENUTO, pertanto, di dover attribuire alla SA.AP lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1, del decreto legge n. 189/2016, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo al Comune di Montemonaco e che pertanto è necessario provvedere all'individuazione del Responsabile Unico del Progetto (RUP);

PRESO ATTO che:

- il RUP, ex art. 15 del Codice dei contratti, è il Geom. Pagliaroni Vittorio, Responsabile Area Tecnica del Comune dell'Ente ausiliato ai sensi dell'art. 62, comma 13 del medesimo Codice;
- in base all'art. 5 della Convenzione, l'espletamento della procedura di selezione è di competenza della SA.AP che ha individuato nel Dott. Maurizio Conoscenti, Dirigente del Settore 8 PNRR-GARE del Comune di Ascoli Piceno, il Responsabile Unico del Progetto della fase di affidamento (RUP-FA);

ACQUISITA la dichiarazione del RUP al protocollo n. 5714 del 23/09/2025 e del RUP-FA al protocollo n. 6615 del 31/10/2025 relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'art. 16 del Codice dei contratti e valutata l'assenza di conflitti di interesse da parte del Segretario comunale (Determina Segretario-RPCT n. 188 del 15.12.2025);

DATO ATTO che sulla base delle dichiarazioni rilasciate è stato accertato che confronti del RUP e del RUP- FA non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice dei contratti, né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”,

modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81;

PRESO ATTO che il RUP è in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 15 e dall'Allegato I.2 del Codice dei contratti;

DATO ATTO che gli incentivi alle funzioni tecniche sono corrisposti ai sensi dell'Ordinanza Commissariale

n. 223 del 31 gennaio 2025, recante "*Nuova disciplina delle modalità e dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi tecnici di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*", che abroga la precedente Ordinanza Commissariale n. 178 del 18 aprile 2024, nonché ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti, per le funzioni tecniche svolte dal personale specificate nell'Allegato I.10 al medesimo Codice;

RICHIAMATO l'articolo 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO, altresì, l'articolo 17, comma 1, del Codice dei contratti, secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO
che:

- il fine che si intende perseguire è di assicurare all'Ente l'individuazione della ditta esecutrice indispensabile per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento dei lavori di Riparazione e miglioramento sismico del Palazzo comunale, le cui clausole essenziali sono individuate nel Capitolato speciale d'appalto e nello schema di Contratto di cui al progetto esecutivo approvato con la determina n. 70 (R.G. n. 482) del 31/10/2024 e 183 (R.G. n. 365) del 09/07/2025 e quivi sinteticamente richiamate:
 - penali: 1‰ (euro uno ogni mille) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo;
 - premio di accelerazione: 1‰ (euro uno ogni mille) per ogni giorno di anticipo rispetto al termine di ultimazione sottoindicato;
 - remunerazione: "a misura";
 - pagamenti:
 - anticipazione: 20% sul valore del contratto d'appalto da corrispondere entro 15 gg dall'effettivo inizio dei lavori ai sensi dell'art.125 del Codice

- dei contratti;
- l'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta, dell'anticipazione e delle prescritte ritenute, raggiunga il 25%. come previsto dal CSA;
 - saldo a conclusione dei lavori, all'esito positivo del collaudo dei lavori;
- obblighi assicurativi: polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dal CSA;
- la documentazione tecnica è stata redatta in conformità alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al d.m. 23 giugno 2022 n. 256, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 06/08/2022, n. 183 recante «*Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi*»
 - il termine di esecuzione dei lavori è stabilito in n. **360** gg giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data di consegna dei lavori;
 - è autorizzata l'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Codice dei contratti;
 - il contratto verrà stipulato conformemente a quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, del Codice dei contratti;

VERIFICATO che nel citato schema di contratto sono fedelmente inserite le clausole di cui all'articolo 5 dell'Accordo di alta sorveglianza, nonché le pertinenti clausole del citato Protocollo Quadro di legalità;

DATO ATTO che il presente appalto non è stato suddiviso in lotti ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Codice dei contratti in quanto i lavori oggetto di realizzazione non possono essere scomposti in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi, senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (*impossibilità oggettiva*);

DATO ATTO, ai sensi dell'Allegato I.01, art. 2, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti, che l'attività da eseguire è così identificata:

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	ATECO
1	Lavori di riparazione e ripristino	45453000-7	41.20.00
2	Riparazione e manutenzione di impianti	45259000-7	43.2

**DATO
ATTO**

che:

- il valore dell'appalto, Iva esclusa, ammonta ad €_1.124.261,96 (euro unmilioneventiquattromiladuecentosessantuno/96), €_81.103,08 per costi della sicurezza di cui all'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. non soggetti a ribasso;
- l'importo a base di gara, Iva esclusa, ammonta ad €_1.043.158,88 (euro unmilionequarantatremilacentocinquantotto/88) e comprende €_298.488,23 (euro duecentonovantottomilaquattrocentottantotto/23) per costi della manodopera, come dettagliati in apposito elaborato di progetto;

RITENUTO di contemplare le seguenti opzioni:

- Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante pu' imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non pu' fare valere il diritto alla risoluzione del contratto;

DATO ATTO che il valore globale stimato dell'appalto è pari ad €_1.349.114,35, al netto di Iva co's suddiviso:

Importo appalto principale	1.124.261,96
di cui, per costi della manodopera	298.488,23
di cui, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	81.103,08
Importo massimo del quinto d'obbligo , in caso di variazioni in aumento	224.852,39
Valore globale stimato	1.349.114,35

DATO ATTO che, pertanto, i lavori sono di importo inferiore alla soglia di rilievo europeo di cui all'articolo 14, del Codice dei contratti;

VALUTATO di riservare la partecipazione agli operatori economici di cui all'art. 65 del Codice dei contratti in possesso dei seguenti requisiti selettivi:

- a) possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità, nelle seguenti Categorie:

Categoria	Classifica	Tipologia	Importo
OG 2	III	prevalente	€_990.564,19
OG11	I	scorporabile	€_133.679,77
TOTALE			€_1.124.243,96

dando atto che:

- per le sole lavorazioni appartenenti alla Cat OG11, in alternativa alla SOA è ammesso il possesso dei requisiti di cui all'art. 10 dell'Allegato II.18;
- alla stregua del prevalente orientamento giurisprudenziale e di prassi (cfr. Tar Lazio, sez. IV-Ter, 03/01/2025, n. 90; Tar Piemonte, sez. II, 16/01/2024, n. 23; TAR Calabria – Reggio, sez. I, 26/10/2023, n. 782, nonché Delibere ANAC 05/06/2024, n. 278 e 08/05/2024, n. 225, oltreché Pareri MIT n. 3255 del 30/01/2025, n. 2122 del 03/06/2024 e n. 2336 del 08/03/2024, tutte le categorie di lavorazioni sono a qualificazione obbligatoria;
- b) con riferimento alla Cat. prevalente OG2 – cl III, possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 (art. 4 dell'Allegato II.12);
- c) ai sensi dell'art. 5, comma 1, dell'Allegato II.18, iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per le seguenti attività:
 - (per gli oo.aa. che eseguono le lavorazioni appartenenti alla Cat OG2) per Conservazione e restauro di opere d'arte ovvero, in alternativa, per le

attività identificate dal codice ATECO 022 41.20.00 (oppure dal cod. ATECO 025 41.00.00) nella cui descrizione risulti anche l'attività "restauro di edifici storici e monumentali", ovvero dal codice ATECO 022 90.03.02 (oppure dal cod. ATECO 025 91.30.01);

➤ (per gli oo. ee. che eseguono le lavorazioni appartenenti alla Cat OG11) per attività pertinenti con quelle oggetto della procedura di gara;

d) iscrizione oppure avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art.30, comma 6, del Decreto Legge n.189/2016;

RITENUTO di avvalersi delle deroghe previste dall'art. 2, dell'O.C.S.R. n. 227 del 09/04/2025, **DANDO**

pertanto **ATTO** che alla presente procedura **NON SI APPLICANO** le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 57, comma 1, lettera a), e comma 2-bis, del decreto legislativo n. 36 del 2023;
- b) l'articolo 102, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 36 del 2023;
- c) l'Allegato II.3. al decreto legislativo n. 36 del 2023.

DATO ATTO che sono esclusi gli operatori economici:

- che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni;
- che non siano iscritti all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30, comma 6, del d.l. n. 189/2016 e ss.mm.ii. o che non abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco, da comprovare mediante dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 2000, fatto salvo il buon esito della stessa prima dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice dei contratti;
- che non accettino le clausole contenute nel vigente "Protocollo quadro di legalità" dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA S.p.a.;

RILEVATO che costituisce causa di esclusione per un periodo di sei mesi, il mancato possesso della patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81/2008 o del documento equivalente e/o il possesso di una patente con punteggio inferiore a quindici crediti, fermo restando che, ai sensi del citato art. 27, comma 5, non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del Codice dei contratti;

RILEVATO che gli affidamenti di lavori non sono sottoposti all'obbligo di approvvigionamento tramite MePA;

RICHIAMATO l'articolo 14, comma 3-bis, del decreto-legge n. 189/2016, recante la disciplina degli interventi che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici;

RICHIAMATA la disciplina per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie europee dettata dall'articolo 50 del Codice dei contratti e, in particolare:

- il comma 1, lett. d), secondo cui le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000 e fino alle soglie di cui all'art. 14 del Codice dei contratti, salva la possibilità di ricorrere alle ordinarie procedure di scelta del contraente, mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

ACCERTATA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, comma 2, del Codice dei contratti, l'inesistenza di un interesse transfrontaliero certo in quanto, alla luce dei criteri giurisprudenziali elaborati dalla CGUE, deve escludersi che il contratto pubblico in esame possa attrarre l'interesse degli oo. ee. stranieri, dato che l'importo, il luogo di esecuzione e le caratteristiche dell'appalto non possono concretamente suscitare alcun interesse da parte dei players internazionali;

VISTO l'articolo 50, comma 2-bis, del Codice dei contratti, secondo cui le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito l'avvio di una consultazione ai sensi del comma 1, lettere c), d);

VALUTATO, pertanto, che trattandosi di lavori di importo inferiore alla soglia europea, si possa procedere alla scelta del contraente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50, comma 1, lett. d) del Codice dei contratti a mezzo di procedura negoziata da aggiudicare sulla base del criterio del prezzo più basso determinato dal massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, invitando almeno dieci operatori economici, demandando al RUP, ai sensi e per gli effetti del comma 2, del medesimo articolo 50 del Codice dei contratti, il compito di selezionarli nel rispetto del principio di rotazione attingendo dall'Elenco OO.EE. della Regione Marche quelli in possesso della suindicata qualificazione SOA nonché, ai soli fini della possibile graduatoria, valorizzando come elemento premiale il criterio di sostenibilità ambientale e, dunque, tenendo conto del possesso della Certificazione ISO 14001:2015, in considerazione del rilevante importo delle lavorazioni da eseguire, attribuendo a tal fine il peso massimo ponderale previsto dalla piattaforma GTSUAM;

RILEVATO, inoltre, che, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del Codice dei contratti, non sussistono le condizioni di notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo ex art. 108, comma 2, lett. f), del medesimo Codice;

RICHIAMATE le pertinenti disposizioni del Codice dei contratti e, in particolare:

- i principi generali di cui alla Parte I, Titolo I del Codice dei contratti, nonché gli articoli 19 "Principi e diritti digitali" e 20 in tema di "Principi in materia di trasparenza";
- il libro II, parte I, che individua la disciplina applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee;
- l'articolo 49, relativo al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti;
- l'articolo 65, relativo agli operatori economici ammessi a partecipare alle

- procedure di affidamento;
- l'Allegato II.1 al Codice dei contratti, recante, ai sensi del citato articolo 50, comma 2, la disciplina degli elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
 - l'articolo 54 in tema di esclusione automatica delle offerte anomale, secondo cui *"nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Il primo periodo non si applica agli affidamenti di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b). Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto tra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2"*;

RITENUTO di voler procedere all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del punto 2) del metodo A di cui all'Allegato II.2, trattandosi di contratto pubblico privo di interesse transfrontaliero certo;

DATO ATTO che saranno ritenute inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice dei contratti, di ammettere il subappalto integrale delle opere scorparabili;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 119, comma 17, del Codice dei contratti, tutte le lavorazioni non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto; ci in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura delle lavorazioni da effettuare, di garantire una presenza contemporanea di numerose maestranze, nonché di rafforzare il controllo delle attività di cantiere;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice dei contratti, i contratti di subappalto devono essere stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'Allegato I.1, fermo restando che gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento;

DATO ATTO che ai fini della presentazione dell'offerta non è previsto il sopralluogo obbligatorio;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 53 del Codice dei contratti la garanzia provvisoria non è richiesta;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice dei contratti, è richiesta la garanzia definitiva pari al 5 per cento dell'importo contrattuale; alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2 del medesimo Codice;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 2, del Codice dei contratti ed in conformità all'Allegato I.01, il contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, è il vigente CCNL EDILI Industria-Cooperativa – Id F012;

DATO ATTO che:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 2 dell'Allegato II.2-bis, alla presente procedura NON si applicano le disposizioni sulla revisione dei prezzi previste dal medesimo Allegato, trovando applicazione in via transitoria le disposizioni dell'art. 60, comma 3, lett. a) e comma 4 del Codice dei contratti, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023, pertanto, ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati e pubblicati dall'ISTAT;
- alla luce del parere MIT del 03/04/2025, n. 3312, trova comunque applicazione l'art. 60, comma 2, lett.
 - a) del Codice dei contratti, come novellato dal correttivo, pertanto, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al 3 per cento dell'importo complessivo i prezzi sono aggiornati, nella misura del novanta per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;

PRECISATO che da espresso chiarimento fornito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere n. 2090/2023, i termini richiamati dall'art. 17, commi 3 e 3-bis, e dall'allegato I.3 del Codice dei contratti pubblici, ai fini dell'eventuale configurabilità del "silenzio inadempimento", decorrono dall'invio degli inviti a offrire, momento procedimentale che deve essere correttamente inquadrato nel suo effettivo svolgimento;

DATO ATTO che non è stato possibile avviare la procedura selettiva entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo per le seguenti ragioni:

- il Comune di Montemonaco, in ragione della propria dimensione estremamente ridotta e della natura di piccolissima realtà montana, non dispone di una struttura organizzativa comparabile a quella di enti più grandi e complessi, pertanto le risorse umane e strumentali disponibili non risultano sempre proporzionate all'intensità e alla pluralità degli adempimenti imposti da una normativa che prevede obblighi identici per tutte le amministrazioni, indipendentemente dal loro assetto e dalle loro capacità operative;
- per lo svolgimento delle attività finalizzate alla selezione dell'appaltatore ci si è avvalsi della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Ascoli Piceno, con la quale si è reso necessario un costante e reciproco coordinamento, con i conseguenti tempi tecnici

connessi alle fasi istruttorie e procedurali;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Codice dei contratti, la presente procedura deve concludersi nel termine di tre mesi di cui all'Allegato I.3, recante "*Termini delle procedure di appalto e di concessione*", salvo proroga nei casi consentiti;

VALUTATO opportuno di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- a) ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta (ancorché unica) risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- b) ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice, prevedere la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;
- c) stabilire che gli operatori economici debbano dichiarare in sede di offerta:
 - di accettare il "Protocollo quadro di Legalità" sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa accessibile al seguente link <https://dev.sisma2016data.it/wp-content/uploads/2018/02/PROTOCOLLO-QUADRO-26-luglio-2017.pdf>;
 - di accettare le clausole di cui all'articolo 5 del vigente "Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma";
 - di accettare i controlli previsti da "Accordo di Alta Sorveglianza" sottoscritto in data 21/07/2023 tra il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il Commissario straordinario del Governo, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e l'Amministratore delegato di Invitalia e sostitutivo di quello siglato il 02/02/2021, al fine di consentire alla medesima Autorità la verifica preventiva della legittimità degli atti di affidamento e di esecuzione della presente procedura;

DATO ATTO che per lo svolgimento della gara in modalità telematica la SA.AP si avvale della Piattaforma Telematica GT-SUAM raggiungibile all'indirizzo:

<https://appalticucascoli.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> che risulta conforme alle prescrizioni di cui al Libro I, Parte II, del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021;

DATO ATTO che:

- in forza di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lett. d) e f) della Convenzione, è onere della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c di questo Comune ed adempiere agli obblighi di pubblicità e di comunicazione legale, ivi compresa la pubblicazione dell'avviso di avvio della consultazione di cui all'art. 50, comma 2-bis, del Codice dei contratti;
- ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della delibera ANAC n. 598 del

- 30/12/2024 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> , la stazione appaltante e i concorrenti sono esentati dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- ai sensi dell'art. 6 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art. 45, comma 8, del Codice e dell'allegato I.10, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno, ammontano ad €_6.396,46;
 - in forza di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lett. d) della Convenzione, è onere della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c di questo Comune;
 - il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune;

DATO, altresì, **ATTO** che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del richiamato Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza, in data 3/12/2025 (prot. n. 0173463 attribuito dalla piattaforma SISMAPP), si è provveduto all'invio della seguente documentazione da sottoporre alla verifica preventiva di legittimità dell'ANAC per l'avvio della procedura in oggetto:

- proposta di determina a contrarre;
- schema di lettera d'invito;
- capitolato speciale d'appalto;
- schema di contratto;
- dichiarazione sostitutiva di assenza di conflitto di interessi del RUP e del RUP-FA

DATO ATTO che con nota del 19/12/2025, prot. 156136, l'Ufficio Presidenza ANAC, ha comunicato che sugli atti endo- procedurali trasmessi da questo Comune per l'avvio della procedura selettiva in oggetto, si è conclusa positivamente la verifica preventiva di legittimità svolta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

VISTI:

- il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare gli artt. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale, 147-bis sul controllo di regolarità amministrativa e contabile, 183 e 191 sulle modalità di assunzioni degli impegni di spesa, nonché i vigenti Statuto comunale, Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi e Regolamento comunale di Contabilità;
- la Legge n. 241/90 e ss. mm. ii;
- il D.lgs. n. 36/2023 come integrato e modificato dal D.Lgs n. 209/2024;
- il D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020 e ss mm. ii;
- il D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2021 e ss mm. ii;
- il D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni in Legge n. 229/2016 e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza commissariale n. 109/2020;
- l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza del 21/07/2023;
- il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017;
- il D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;
- la "*Convenzione per lo svolgimento delle attività di committenza ausiliaria*", sottoscritta il 04/02/2025, con il Comune di Ascoli Piceno (SA.AP);

RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1. **DI RICHIAMARE** la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90;
2. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento, per le caratteristiche che riassume, deve essere considerato quale determinazione a contrarre prevista dall'art. 17, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 e dall'art.192 del D. Lgs. 267/2000;
3. **DI AVVIARE** una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato "RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO COMUNALE DI MONTEMONACO (AP)", approvato con determinazione n. 83 (R.G. n. 506) del 21/11/2024, **DANDO ATTO** che il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € **1.349.114,35** Iva esclusa, come di seguito riepilogato:

Importo appalto principale	1.124.261,96
di cui, per costi della manodopera	298.488,23
di cui, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	81.103,08
Importo massimo del quinto d'obbligo , in caso di variazioni in aumento	224.852,39
Valore globale stimato	1.349.114,35

4. **DI PROCEDERE** alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;
5. **DI INDIVIDUARE** n. 10 operatori economici da invitare, selezionandoli tramite l'elenco OO.EE. della Regione Marche, conforme ai requisiti di cui all'art. 3 dell'Allegato II.1 al Codice dei contratti, nel rispetto del principio di rotazione ai sensi dell'articolo 49 del medesimo Codice, mediante l'applicazione dei seguenti criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza: possesso della qualificazione SOA sotto indicata valorizzando come elemento premiale, ai soli fini della possibile graduatoria, il criterio di sostenibilità ambientale e, dunque, tenendo conto del possesso della Certificazione ISO 14001:2015, in considerazione del rilevante importo delle lavorazioni da eseguire, attribuendo a tal fine il massimo peso ponderale previsto dalla piattaforma GTSUAM;
6. **DI STABILIRE** che gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità, nelle seguenti Categorie:

Categoria	Classifica	Tipologia	Importo
-----------	------------	-----------	---------

OG 2	III	prevalente	€ _990.564,19
OG11	I	scorporabile	€ _133.697,77
TOTALE			€ _1.124.261,96

dando atto che:

- per le sole lavorazioni appartenenti alla Cat OG11, in alternativa alla SOA è ammesso il possesso dei requisiti di cui all'art. 10 dell'Allegato II.18;
 - alla stregua del prevalente orientamento giurisprudenziale e di prassi (cfr. Tar Lazio, sez. IV- Ter, 03/01/2025, n. 90; Tar Piemonte, sez. II, 16/01/2024, n. 23; TAR Calabria – Reggio, sez. I, 26/10/2023, n. 782, nonché Delibere ANAC 05/06/2024, n. 278 e 08/05/2024, n. 225, oltreché Pareri MIT n. 3255 del 30/01/2025, n. 2122 del 03/06/2024 e n. 2336 del 08/03/2024, tutte le categorie di lavorazioni sono a qualificazione obbligatoria;
- b) con riferimento alla Cat. prevalente OG2 – cl III, possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 (art. 4 dell'Allegato II.12);
- c) ai sensi dell'art. 5, comma 1, dell'Allegato II.18, iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per le seguenti attività:
- (per gli oo.aa. che eseguono le lavorazioni appartenenti alla Cat OG2) per Conservazione e restauro di opere d'arte ovvero, in alternativa, per le attività identificate dal codice ATECO 022 41.20.00 (oppure dal cod. ATECO 025 41.00.00) nella cui descrizione risulti anche l'attività "restauro di edifici storici e monumentali", ovvero dal codice ATECO 022 90.03.02 (oppure dal cod. ATECO 025 91.30.01);
 - (per gli oo.aa. che eseguono le lavorazioni appartenenti alla Cat OG11) per attività pertinenti con quelle oggetto della procedura di gara;
- d) iscrizione oppure avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art.30, comma 6, del Decreto Legge n.189/2016;

7. DI PROCEDERE all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del punto 2) del metodo A di cui all'Allegato II.2, trattandosi di contratto pubblico privo di interesse transfrontaliero certo;

8. DI STABILIRE, nel rispetto dell'art. 192 del d.lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa;

9. DI RISERVARSI la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, purché ritenuta conveniente e congrua, nonché la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

10. DI INDIVIDUARE nel Geom. Pagliaroni Vittorio il Responsabile Unico del

Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice dei contratti, **DANDO ATTO** che lo stesso è il Responsabile del procedimento dell'Ente ausiliato ai sensi dell'art. 62, comma 13 del medesimo Codice;

11. DI ATTRIBUIRE l'espletamento della procedura di selezione, giusta Convenzione sottoscritta in data 04/02/2025, alla Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno cui viene trasmessa copia del presente provvedimento, **DANDO ATTO** che il Dott. Maurizio Conoscenti, Dirigente del Settore 8 PNRR-GARE del detto Comune, è il Responsabile Unico del Progetto della fase di affidamento (RUP-FA);

12. DI DARE ATTO che:

- che nei confronti dei suindicati RUP e RUP-FA non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice, né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81, giusta dichiarazione conservata agli atti;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: D44C17000290008;
- il Codice Unico d'Intervento C.U.I. è il seguente: L00357080449202500003;
- in forza di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lett. d) della Convenzione, è onere della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c di questo Comune ed adempiere agli obblighi di pubblicità e di comunicazione legale, ivi compresa la pubblicazione dell'avviso di avvio della consultazione di cui all'art. 50, comma 2-bis, del Codice dei contratti;
- ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della delibera ANAC n. 598 del 30/12/2024 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>, la stazione appaltante e i concorrenti sono esentati dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- il contratto verrà stipulato conformemente a quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023;
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune;

13. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 6 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art. 45, comma 8, del Codice dei contratti e dell'allegato I.10, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno, ammontano ad € 6.396,46;

14. DI DARE ATTO che le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in oggetto sono quelle quantificate nel quadro tecnico economico di progetto, pari a complessivi € 1.124.261,96 iva compresa;

15. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Codice dei contratti, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, si può procedere all'esecuzione anticipata del contratto;
16. **DI DARE ATTO** che l'appalto principale è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nell'O.C.S.R. n. 109/2020, mentre l'appalto opzionale verrà finanziato solo nel caso in cui venga attivato il quinto d'obbligo;
17. **DI DARE ATTO** che la somma di € 1.646.100,00 è **ACCERTATA** al Cap. in entrata 580/3 del bilancio 2025/2026 ad oggetto: **CONTRIBUTI SISMA PER RECUPERO SEDE COMUNALE** - codice 4.03.01.01.003;
18. **DI IMPEGNARE** al Capitolo dell'uscita 2908/5 del corrente bilancio di esercizio la somma di € 6.396,46, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. N. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, a favore del Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno SA.AP a titolo di rimborso spese per l'attività di stazione appaltante;
19. **DI ASSUMERE** a carico del bilancio del corrente esercizio, per i motivi in premessa indicati, gli accertamenti ed i sub-impegni di cui sopra;
20. **DI PRENOTARE** un impegno di spesa pari ad €_1.236.688,08 di cui €_1.124.261,89 di imponibile ed €_112.426,18 per iva al 10% al Cap. dell'uscita **2908/5** del corrente bilancio di esercizio, corrispondente all'importo a base d'asta dell'appalto in argomento;
21. **DI DARE ATTO** che l'impegno di spesa effettivo a favore della Ditta che risulterà aggiudicataria, nella misura effettivamente determinata a seguito dell'aggiudicazione, verrà assunto con la determinazione di affidamento dei lavori;
22. **DI DISPORRE** che copia del presente provvedimento sia trasmessa, insieme agli altri atti inerenti la procedura in questa sede approvati, alla Centrale Unica di Committenza SA.AP in qualità di stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti;
23. **DI ASSolvere** l'obbligo di pubblicazione del presente atto nel sito internet istituzionale – sez. Amministrazione Trasparente – in adempimento del combinato disposto dell'art. 1 commi 16 lett. b) e 32 della L. n. 190/2012 e dell'art. 23 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013;
24. **DI ATTESTARE** che la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del d.lgs. 267/2000;

25. DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile;